



COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

PROVINCIA DI VERONA

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

I N D I C E

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Prerogative del consigliere comunale
Art. 3	Dimissioni dei consiglieri
Art. 4	Surrogazioni
Art. 5	Supplenze
Art. 6	Prima seduta del consiglio

CAPO II PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7	Funzionamento della presidenza – Missioni dei consiglieri
Art. 8	Obbligo di presenza
Art. 9	Costituzione e composizione dei gruppi consiliari
Art. 10	Capigruppo consiliari
Art. 11	Conferenza dei capigruppo
Art. 12	Commissioni consiliari
Art. 13	Nomina, designazione e revoca di rappresentanti del comune

CAPO III SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14	Riunioni del consiglio comunale
Art. 15	Convocazione del consiglio comunale
Art. 16	Ordine del giorno
Art. 17	Presidenza delle sedute consiliari
Art. 18	Sede consiliare
Art. 19	Pubblicità delle sedute
Art. 20	Modalità di svolgimento delle sedute
Art. 21	Validità delle sedute
Art. 22	Adunanza di seconda convocazione
Art. 23	Deposito delle proposte per la consultazione
Art. 24	Validità delle deliberazioni
Art. 25	Verifica del numero legale. Scrutatori
Art. 26	Funzioni di segretario. Verbale delle sedute
Art. 27	Posti e interventi
Art. 28	Ordine delle sedute. Sanzioni
Art. 29	Comportamento del pubblico
Art. 30	Sospensione e scioglimento dell'adunanza
Art. 31	Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno
Art. 32	Ordine e disciplina degli interventi
Art. 33	Fatto personale
Art. 34	Mozione d'ordine. Richiami al regolamento e all'ordine del giorno

Art. 35	Questioni pregiudiziali e sospensive
Art. 36	Presentazione di emendamenti
Art. 37	Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti
Art. 38	Richiesta di votazione per parti separate
Art. 39	Chiusura della discussione
Art. 40	Dichiarazione di voto e votazione
Art. 41	Modalità di votazione
Art. 42	Votazione per alzata di mano
Art. 43	Votazione a scrutinio segreto
Art. 44	Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità
Art. 45	Revoca e modifica di deliberazioni
Art. 46	Astensione obbligatoria
Art. 47	Adunanze aperte

CAPO IV

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Art. 48	Interrogazioni
Art. 49	Interpellanze
Art. 50	Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze
Art. 51	Durata di svolgimento di interrogazioni ed interpellanze
Art. 52	Mozioni
Art. 53	Presentazione e svolgimento delle mozioni
Art. 54	Votazione delle mozioni
Art. 55	Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni

CAPO V

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 56	Esercizio del diritto di iniziativa da parte dei consiglieri
Art. 57	Visione di documenti
Art. 58	Informazioni
Art. 59	Copia di documenti
Art. 60	Modalità per il rilascio di copia di documenti

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61	Comunicazione delle decisioni del consiglio
Art. 62	Registrazioni
Art. 63	Registrazioni audiovisive
Art. 64	Interpretazione del regolamento
Art. 65	Abrogazione di norme
Art. 66	Rinvio
Art. 67	Entrata in vigore e forme di pubblicità

Note pag. 25

Indice analitico alfabetico pag. 32

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale. In particolare prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, indicando altresì il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono, altresì, finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale dell'assemblea.¹

¹ Vedi articolo 38 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 2 - Prerogative del consigliere comunale¹

1. La posizione giuridica e lo *status* di consigliere comunale sono regolate dalla legge.
2. I consiglieri comunali acquistano le prerogative ed i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile.
3. I consiglieri rappresentano il comune senza vincolo di mandato.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori, fatta salva la possibilità di revoca.

¹ Vedi articolo 38 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 3 - Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del T.U. n. 267/2000.¹

¹ Vedi articoli 38 e 141 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 4 - Surrogazioni

1. Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.¹

¹ Vedi articolo 45 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 5 - Supplenze

1. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata nei sensi dell'articolo 59 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.¹

¹ Vedi articolo 45 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 6 - Prima seduta del consiglio¹

1. La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio provvede alla convalida degli eletti e alla eventuale loro surrogazione; prende atto del giuramento del Sindaco e della comunicazione sui componenti della Giunta, nonché procede agli ulteriori provvedimenti previsti per legge.

¹ Vedi articolo 40 e 41 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO II

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 7 - Funzionamento della presidenza. Missioni dei consiglieri

1. Il servizio di segreteria generale provvede a tutte le incombenze necessarie al funzionamento della presidenza del consiglio, nonché dei gruppi consiliari.
2. Ai consiglieri che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del presidente del consiglio, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
3. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
4. Ai consiglieri che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.¹

¹ Vedi articolo 84 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 come sostituito dal comma 27 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 8 – Obbligo di presenza

1. E' dovere dei consiglieri partecipare alle sedute consiliari e alle commissioni consiliari, giustificando le eventuali assenze al Sindaco, che ne farà prendere nota nel verbale. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica.
2. Il consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Sindaco di notificare al consigliere interessato la contestazione delle assenze fatte non giustificate, richiedendo allo stesso di comunicare al consiglio, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze.
3. Il consiglio comunale, esaminate le giustificazioni presentate, sentita la conferenza dei capi gruppo, decide con votazione palese. Quando sia preannunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il consigliere decaduto, previo accertamento dell'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Articolo 9 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Presidente del consiglio.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.

5. Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti spettanti ad un gruppo consiliare.
7. I gruppi consiliari possono fruire, tramite la segreteria, dei servizi di documentazione, di informazione e comunicazione.

Articolo 10 - Capigruppo consiliari

1. Ogni gruppo, prima dell'inizio della prima seduta del consiglio, nomina un capigruppo. Per le liste rappresentate da un solo consigliere, questi è automaticamente capigruppo. In mancanza di tale nomina è capigruppo il candidato alla carica di Sindaco. La nomina del capigruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al presidente del consiglio con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo consiliare.
2. Il presidente del consiglio comunica al consiglio la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

Articolo 11 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio. Ne sono membri tutti i capigruppo. Alla riunione assiste, se richiesto dal presidente, il segretario del comune.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le competenze ad essa attribuite dallo statuto e dal presente regolamento.
3. I lavoratori dipendenti, membri delle conferenze dei capigruppo, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per partecipare alle riunioni della conferenza dei capigruppo per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.¹
4. Spetta alla conferenza dei capigruppo consiliari, oltre ai compiti ad essa attribuiti dallo statuto comunale e dal presente regolamento:
 - esaminare le proposte di modifica dello statuto comunale;
 - fornire attività consultiva su ogni argomento in merito al quale il presidente del consiglio ritenga opportuno acquisire il parere della conferenza.

¹ Vedi articolo 79, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 12 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire e disciplinare con apposito regolamento, commissioni consiliari:
 - permanenti;
 - temporanee;
 - speciali: a) di indagine;
b) di controllo e di garanzia.¹

¹ Vedi articolo 44 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 13 - Nomina, designazione e revoca di rappresentanti del comune

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'articolo 50, commi 8 e 9 del T.U. n. 267/2000.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lett. m) del T.U. 267/2000.

CAPO III SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 14 - Riunioni del consiglio comunale

1. Il consiglio si riunisce per determinazione del Sindaco o su richiesta di un quinto dei consiglieri, su proposte di delibera dell'argomento da inserire all'ordine del giorno, che deve essere relativo a materie o fattispecie di competenza del consiglio.
2. Le riunioni su richiesta di un quinto dei consiglieri, devono aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, salvo diversa intesa con i richiedenti. L'argomento richiesto deve essere obbligatoriamente discusso entro i medesimi termini.¹

¹ Vedi articolo 39, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 15 - Convocazione del consiglio comunale

1. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avviso scritto, da consegnarsi a domicilio o in altro luogo indicato per iscritto dal consigliere, ma comunque nell'ambito del territorio del comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. A richiesta l'avviso di cui sopra può essere inviato attraverso strumenti informatici o telematici a condizione che ne venga verificata la ricezione.
2. L'avviso con l'elenco degli oggetti da trattare, nonché l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta ordinaria, per le altre sessioni almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza. Per sessione ordinaria si intende quella relativa alla approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto. Le proposte di deliberazione con i relativi pareri sono messe a disposizione dei consiglieri presso la segreteria comunale 48 ore prima della convocazione.
3. Nei casi di urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima, ma, se la maggioranza dei componenti il consiglio lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, purché il rinvio non determini la scadenza di termini perentori. Quanto sopra vale anche per gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno già consegnato, aventi carattere di urgenza.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale. I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione, un domiciliatario residente nel Comune al quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Fin quando non è effettuata la designazione di cui al precedente paragrafo, la consegna dell'avviso avviene a mezzo pubblicazione all'albo pretorio del Comune; può inoltre essere trasmesso per fax o posta elettronica.
5. L'elenco degli oggetti da trattare per ciascuna seduta del consiglio comunale, deve essere pubblicato all'albo pretorio e sul sito comunale almeno il giorno precedente a quello stabilito per la seduta.

Articolo 16 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio costituisce l'ordine del giorno. Quando la convocazione del consiglio sia stata richiesta dai consiglieri, la questione proposta viene iscritta al primo punto dell'ordine del giorno. L'articolato di ogni proposta di delibera deve essere consegnato alla segreteria comunale almeno 48 ore prima della convocazione per consentire ai funzionari di esprimere il previsto parere.
2. L'ordine del giorno delle sedute del consiglio è stabilito dal Sindaco.

3. Il Sindaco, in qualità di presidente del consiglio comunale, può autorizzare la partecipazione di persone estranee all'organo consiliare per illustrare aspetti tecnico scientifici o comunque indispensabili alla completa conoscenza dell'argomento in discussione.

Articolo 17 - Presidenza delle sedute consiliari¹

1. Tutte le sedute del consiglio successive alla prima sono presiedute dal Sindaco.
2. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del presidente del consiglio, le funzioni dello stesso vengono espletate dal Vicesindaco. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, la presidenza viene assunta dal consigliere anziano. Il consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti il consigliere anziano è considerato il più anziano di età.

¹ Vedi articoli 39, 40 e 73 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 18 - Sede consiliare

1. Il consiglio si riunisce di norma nella propria sede in una sala appositamente predisposta.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Sindaco può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale.
3. Persone estranee al consiglio non possono introdursi o essere ammesse nella zona dell'aula dedicata ai consiglieri durante le sedute; vi hanno accesso soltanto le persone autorizzate dal Sindaco.
4. La stampa ed il pubblico assistono alle sedute del consiglio in settori riservati.
5. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea, nonché quella del comune. Le tre bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare, unitamente al gonfalone del comune.¹

¹ Vedi articolo 38, comma 9, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 19 - Pubblicità delle sedute

1. Il Sindaco predispone adeguate forme di pubblicità della convocazione del consiglio e dei relativi ordini del giorno mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e affissione di avvisi pubblici entro le scadenze previste all'art. 15, commi 2 e 3, per la consegna ai consiglieri dell'avviso di convocazione.

Articolo 20 - Modalità di svolgimento delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi in cui non sia altrimenti stabilito nella convocazione o non sia diversamente disposto dalla legge.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti comportamenti, valutazioni o moralità di persone.
3. Si procede in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza del consiglio.
4. Durante le sedute del consiglio, in aula è vietato a chiunque l'uso di telefoni cellulari, salva la facoltà di rispondere a chiamate, interrompendo immediatamente la conversazione o proseguendola fuori dall'aula.

Articolo 21 - Validità delle sedute

1. Il consiglio non può deliberare, in prima convocazione, se non intervengono almeno la metà, arrotondato aritmeticamente, dei consiglieri assegnati, a maggioranza assoluta, oltre al Sindaco o al presidente dell'assemblea¹.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.
3. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti, necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Il presidente del consiglio dichiara aperta la seduta, constatata la presenza del numero legale.
6. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il presidente del consiglio dichiara deserta la seduta rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad altra seduta.
7. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, indicando le assenze giustificate.

¹ Vedi articoli 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 22 – Adunanza di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, di altra riunione andata deserta per mancanza o per venuto meno numero legale, per ogni argomento non trattato iscritto all'ordine del giorno.
2. Per la validità della adunanza di seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione, nel caso sia necessario attivarla, il Sindaco è tenuto ad inviare l'avviso di convocazione ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta è stata dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere consegnati almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seconda convocazione.
4. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo richiesto, essa viene dichiarata deserta.

Articolo 23 - Deposito delle proposte per la consultazione

1. Nessuna proposta, salvo diversa indicazione dello statuto o del presente regolamento, può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata nell'ufficio segreteria, con la documentazione necessaria per poter essere esaminata, almeno 48 ore prima della seduta del consiglio. Le proposte devono essere corredate dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. n. 267/2000.
2. Gli atti vengono resi disponibili in forma digitale su supporto informatico consegnato o trasmesso telematicamente ai consiglieri.

Articolo 24 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo diversa disposizione dello statuto o della legge, nessun provvedimento può intendersi adottato dal consiglio se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Sono compresi fra i votanti, oltre ai membri del consiglio che esprimono un voto, anche quelli che votano scheda bianca. Non sono compresi fra i votanti i membri del consiglio che escono dall'aula prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi e quelli che debbono astenersi obbligatoriamente.

Articolo 25 - Verifica del numero legale. Scrutatori

1. La seduta del consiglio comunale ha inizio con la verifica del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri, fatto dal segretario comunale.
2. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta.
3. Ciascun consigliere può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
4. Constatata la mancanza del numero legale, il presidente del consiglio può sospendere la seduta per un massimo di sessanta minuti per consentire il formarsi del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il presidente della seduta dichiara deserta la stessa in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dei quali non è stata conclusa la trattazione.
5. Una volta verificata l'esistenza del prescritto numero legale, nel caso si debba procedere a votazione a scrutinio segreto per quel determinato oggetto, il presidente designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
6. Gli scrutatori che nel corso della seduta per qualsiasi motivo si assentano, sono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati designati.

Articolo 26 - Funzioni di segretario. Verbale delle sedute

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario comunale.¹
2. L'esclusione del Segretario è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione. In tali casi, il presidente del consiglio affida le funzioni di Segretario al consigliere più giovane d'età. Il segretario deve ritirarsi dalla seduta.
3. Di ogni seduta pubblica è redatto un verbale con cui il segretario comunale redige la sintesi degli argomenti svolti dai presenti. Qualora un consigliere comunale richieda la trascrizione a verbale dell'intero suo intervento, deve consegnare al segretario copia scritta di quanto intende esporre.
4. Qualora la seduta, o parte di essa, sia dichiarata segreta ai sensi dell'art. 20 precedente, il presidente fa uscire dall'aula il pubblico ed eventuali altri addetti al servizio escluso il segretario comunale. Il verbale della seduta segreta deve riportare quanto risponde utilmente e sinteticamente alla discussione, omettendo nelle premesse qualsiasi valutazione di merito.
5. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che hanno votato contro, si sono astenuti o hanno dichiarato di non partecipare alla votazione.
6. Il verbale è sottoscritto dal presidente del consiglio della seduta e dal segretario del comune.
7. Per la compilazione del verbale il segretario comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'amministrazione comunale.
8. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.
9. Il processo verbale è dato per letto ed approvato fino a prova di falso a seguito di pubblicazione all'albo pretorio comunale. Nella prima seduta successiva all'avvenuta pubblicazione, il consigliere che non riconosca nella verbalizzazione la sostanza del proprio intervento, per lo stesso può proporre in forma scritta le precisazioni ritenute indispensabili, che saranno conservate agli atti comunali.

¹ Vedi articolo 97, comma 4, lettera a), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 27 - Posti e interventi

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal presidente del consiglio.

2. Durante la seduta i consiglieri intervengono dopo averne ottenuta facoltà dal presidente.

Articolo 28 - Ordine delle sedute. Sanzioni

1. Se un consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama formalmente.
2. Se un consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, il presidente del consiglio può interdirlgli la parola sull'argomento in discussione. Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il presidente lo espelle.
3. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. Il richiamo e l'espulsione possono esser revocati, sentite le giustificazioni del consigliere.

Articolo 29 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri. Il presidente del consiglio può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta. In caso di più grave impedimento il presidente del consiglio può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
2. Il presidente del consiglio può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Articolo 30 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1. Il presidente del consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale.

Articolo 31 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso ordine del giorno.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio o durante la seduta, su proposta del presidente del consiglio o di un consigliere. Sulla proposta decide il consiglio seduta stante, senza discussione.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa, qualora si appalesino perplessità ed incertezze, per essere successivamente proseguita in altra seduta.
4. Il consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Le decisioni del consiglio di cui ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Articolo 32 - Ordine e disciplina degli interventi

1. La durata di ogni intervento non può superare i dieci minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal consiglio per singoli argomenti.
2. I consiglieri parlano dal proprio seggio rivolgendosi al presidente del consiglio.
3. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il presidente del consiglio invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il presidente nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.

4. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
5. Nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di cinque minuti.

Articolo 33 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse, o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi. Il presidente del consiglio, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale. Se il consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del sindaco, decide il consiglio comunale senza discussione.

Articolo 34 - Mozione d'ordine. Richiami al regolamento e all'ordine del giorno

1. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno precedenza sulle questioni principali. Il presidente del consiglio, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare. Ove il richiamo comporti, a giudizio del presidente, la necessità di una decisione del consiglio, questa avviene seduta stante. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

Articolo 35 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione: nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il consiglio delibera con unica votazione.

Articolo 36 - Presentazione di emendamenti

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun consigliere, emendamenti concernenti l'argomento in discussione.
2. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al presidente del consiglio il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura.
3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro consigliere può farlo proprio.
4. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il presidente del consiglio pone la questione in votazione per alzata di mano. Il consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti.

Articolo 37 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti, è data facoltà al consigliere di chiedere, prima della chiusura della discussione, una breve sospensione della trattazione

dell'argomento. Ciò al solo scopo di consentire l'eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati.

2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il presidente del consiglio.
3. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al presidente i testi eventualmente concordati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al consiglio da parte del presidente del consiglio o del proponente.
4. Gli emendamenti non possono essere messi in votazione quando non sia possibile acquisire i pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000. In presenza di tale ipotesi la votazione è rimandata ad una seduta successiva.

Articolo 38 - Richiesta di votazione per parti separate

1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate.
2. La votazione separata può essere chiesta prima della chiusura della votazione da ogni membro del consiglio; sulla domanda il consiglio delibera, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti e per alzata di mano.
3. La votazione per parti separate non esclude che il provvedimento debba essere votato, in ogni caso, nel suo complesso.

Articolo 39 - Chiusura della discussione

1. Nel corso della discussione il presidente del consiglio, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di ulteriori interventi.
2. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere richieda di parlare.

Articolo 40 - Dichiarazione di voto e votazione

1. Chiusa la discussione, un consigliere per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a cinque minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal consiglio per singoli argomenti.
2. Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a cinque minuti.
3. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, gli stessi hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a cinque minuti.
4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
5. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta principale. Se concorrono più emendamenti la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.

Articolo 41 - Modalità di votazione

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano e per appello nominale o a scrutinio segreto.
2. Prima di procedere alla votazione, il presidente del consiglio illustra le modalità di espressione del voto.

3. Non si può procedere ad elezioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Articolo 42 - votazione per alzata di mano

1. Il consiglio vota per alzata di mano quando non sia altrimenti disposto dal presente regolamento.
2. Della votazione per alzata di mano può chiedersi, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, intesa ad accertare il risultato della stessa. La controprova è disposta dal presidente del consiglio, dopo l'accertamento da parte dello stesso dei membri del consiglio presenti alla prima votazione, i quali soltanto hanno diritto di partecipare alla controprova.

Articolo 43 - votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.
2. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede che vengono depositate in un'unica urna posta presso la presidenza.
3. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il presidente nello spoglio delle schede.
4. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, perché ne sia presa nota nel verbale.
5. Le schede contestate, o bianche od annullate sono vidimate dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Articolo 44 - Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità

1. Compiuta la votazione, il presidente del consiglio ne proclama il risultato.
2. Se si verificano irregolarità, il presidente può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.
3. In caso di urgenza, il consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

¹ Vedi articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 45 - Revoca e modifica di deliberazioni

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, una deliberazione ad efficacia durevole può essere revocata da parte dello stesso consiglio comunale. La revoca determina la inidoneità della deliberazione revocata a produrre ulteriori effetti.¹
2. Le deliberazioni del consiglio, recanti modifiche o revoca di deliberazioni esecutive, si considerano come non avvenute, ove non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
3. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente, devono contestualmente apportare l'espressa modifica alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga.
4. Le deliberazioni a contenuto generale ed astratto possono essere modificate con altre a contenuto generale ed astratto e non possono essere derogate per singoli atti.

¹ Vedi articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa)

Articolo 46 - Astensione obbligatoria

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo dell'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore od i parenti o affini fino al quarto grado.¹
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al segretario del comune e a chi lo sostituisce.
3. L'obbligo di astensione di cui ai commi precedenti comporta l'obbligo di allontanarsi dall'aula.

¹ Vedi articolo 78, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 47 - Adunanze aperte

1. Quando importanti motivi di interesse generale lo richiedano, il Sindaco può indire adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari occasioni il presidente del consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Il presidente, sentito il consiglio, può consentire interventi anche da parte del pubblico.

CAPO IV

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Articolo 48 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco per avere informazioni anche in merito alla sussistenza o alla verità di un fatto determinato.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al sindaco; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta: in difetto, la risposta si intende scritta.
3. In caso di mancata risposta scritta entro il termine di trenta giorni, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del consiglio.

Articolo 49 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in particolari circostanze.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto al sindaco.

Articolo 50 - Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Le interrogazioni con risposta orale e le interpellanze vengono iscritte, per il loro svolgimento davanti al consiglio, in calce all'ordine del giorno.
2. Dopo la risposta l'interrogante, o il designato dagli interroganti quando questi siano più di uno, può replicare brevemente, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
3. Il presentatore, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge l'interpellanza davanti al consiglio. Segue la risposta della giunta. L'interpellante può infine replicare. Lo svolgimento e la risposta non possono superare la durata rispettiva di cinque minuti; la replica non può superare il limite di cinque minuti.
4. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze; dopo le risposte della giunta possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.
5. Qualora gli interroganti o gli interpellanti siano assenti, non si fa luogo alla discussione e viene data risposta scritta entro trenta giorni dalla seduta consiliare.

Articolo 51 - Durata di svolgimento di interrogazioni ed interpellanze

1. Allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze sono dedicati al massimo sessanta minuti in ogni seduta del consiglio. Scaduto detto termine, lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, già iscritte all'ordine del giorno, viene rinviato alla seduta successiva.

Articolo 52 - Mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.

Articolo 53 - Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. La mozione è presentata al sindaco e viene iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio utile ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.
2. Alla discussione si applicano le disposizioni del presente capo.

3. Nella sessione bilancio non si da luogo allo svolgimento di mozioni, interrogazioni e interpellanze.

Articolo 54 - votazione delle mozioni

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono esser votate per parti separate.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
4. In ogni caso le mozioni non possono essere messe in votazione quando non sia possibile acquisire, per effetto degli emendamenti presentati, i pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000. Le mozioni devono peraltro rimanere iscritte all'ordine del giorno.¹

¹ Vedi articolo 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 55 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni, interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze, infine i presentatori delle interrogazioni.

CAPO V
DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE
DEI CONSIGLIERI

Articolo 56 - Esercizio del diritto di iniziativa da parte dei consiglieri

1. Ciascun consigliere che intenda presentare una proposta di deliberazione al consiglio, deve inviare al Sindaco un documento sottoscritto e motivato.
2. Il documento deve contenere la proposta formulata in termini chiari ed avere per oggetto materie di competenza del consiglio comunale, così come stabilito dalla legge o dallo statuto.
3. La proposta deve essere corredata da una sintetica premessa in cui si enunciano i motivi.
4. Ove la commissione consiliare faccia propria la proposta, anche con eventuali modifiche o integrazioni concordate con il presentatore, all'atto dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del consiglio, la stessa deve essere corredata dei pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
5. Ove non si verifichi la fattispecie di cui al quinto comma, il Sindaco inserisce nell'ordine del giorno del consiglio la proposta di cui sopra corredata della relazione della commissione consiliare ed il consiglio delibera sull'ammissibilità della stessa nella sua prima riunione e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione.

Articolo 57 - Visione di documenti

1. Per documenti e informazioni pertinenti all'esercizio del mandato, si devono intendere quelli idonei a chiarire la correttezza ed efficacia dell'attività dell'amministrazione, anche con riguardo alla sua coerenza con l'indirizzo politico-amministrativo approvato, e perciò i documenti recanti notizia e dati sull'andamento dell'attività amministrativa che l'amministrazione abbia formato o che comunque debba detenere.
2. Ogni consigliere che intende prendere visione, per l'esercizio delle sue funzioni, degli atti e provvedimenti adottati dal comune, dalle aziende o dalle istituzioni da esso dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, deve farne richiesta scritta ai Responsabili degli Uffici/Servizi.
3. I Responsabili degli Uffici/Servizi adottano, entro i successivi cinque giorni, i provvedimenti di competenza. Quando non sia possibile rispettare detto termine, i Responsabili ne danno comunicazione all'interessato specificandone i motivi.
4. I documenti richiesti sono messi a disposizione del consigliere presso il servizio di competenza durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio.
5. In caso di urgenza i termini di cui al secondo comma sono abbreviati.

Articolo 58 - Informazioni

1. Ciascun consigliere può ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del mandato chiedendo notizie, precisazioni, spiegazioni e chiarimenti su argomenti determinati in discussione in seno agli organi o commissioni istituite, al sindaco o all'assessore competente.
2. Sindaco ed assessori possono disporre di volta in volta che le informazioni siano fornite anche dal responsabile di servizio.
3. Amministratori e responsabili di servizio danno risposte orali. Eventuali richieste scritte possono essere indirizzate al sindaco. In tal caso la risposta è data anch'essa per iscritto dal sindaco o dall'assessore competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza¹.

¹ Vedi articolo 43, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 59 - Copia di documenti

1. Ciascun consigliere può richiedere al segretario del comune o ai responsabili degli uffici/servizi, mediante istanza in carta libera, copia di singole deliberazioni, specificatamente indicate, adottate dal consiglio o dalla giunta, ancorché non efficaci, dei regolamenti comunali, relative tariffe, nonché di singoli atti aventi efficacia esterna e di ogni altro documento che ritenga utile per l'espletamento del proprio mandato.
2. Accertata la legittimità della richiesta, si dispone il rilascio di copia degli atti con le modalità di cui al successivo art. 60.

Articolo 60 - Modalità per il rilascio di copia di documenti

1. La copia di atti, provvedimenti o di altro documento è rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo, con l'indicazione del rilascio per utilizzo esclusivo ai fini del mandato.
2. Non sono dovuti diritti o altri oneri, nemmeno a titolo di rimborso spese.
3. Al rilascio di copia viene dato corso entro un termine massimo di trenta giorni.
4. Per i documenti di difficile reperibilità o di particolare complessità, il termine per il rilascio di copia viene concordato con il consigliere richiedente previa verifica con gli uffici interessati.
5. Le copie di cui ai commi precedenti vengono rilasciate esclusivamente in forma digitale su supporto informatico consegnato o trasmesso telematicamente al consigliere richiedente.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 61 - Comunicazione delle decisioni del consiglio

1. L'ufficio di segreteria trasmette le deliberazioni adottate dal consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle stesse all'albo pretorio, archiviando i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso ufficio di segreteria metterà a disposizione degli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività, entro tre giorni dalla scadenza dei termini previsti dal T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.¹
3. Le comunicazioni delle decisioni adottate dal consiglio comunale di cui al comma 1 e la messa a disposizione degli uffici competenti di copia delle deliberazioni di cui al comma 2 saranno effettuate esclusivamente con modalità informatiche.

¹ Vedi articolo 134 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 62 - Registrazioni

1. Di ogni seduta pubblica consiliare è effettuata una registrazione magnetica che viene conservata dal segretario comunale.
2. Il supporto magnetico contenente le registrazioni è accessibile esclusivamente dai consiglieri comunali, mediante ascolto presso la sede municipale.
3. Durante le adunanze non è consentito, di norma, l'uso di registratori e videocamere da parte dei consiglieri e del pubblico presente.
4. Per quanto diversamente previsto, si rimanda al successivo art. 63.

Articolo 63 - Registrazioni audiovisive

1. E' facoltà del presidente del consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo, nonché di permettere la loro diffusione tramite il sito internet istituzionale del comune.
2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

Articolo 64 - Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al sindaco.
2. Il sindaco incarica il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al presidente del consiglio. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente del consiglio, ripresi i lavori del consiglio, rinvia

l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Articolo 65 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

Articolo 66 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 67 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale, sul sito internet comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.
2. Copia del presente regolamento viene consegnata a tutti i consiglieri comunali, nonché depositata in segreteria a disposizione di chiunque intenda prenderne visione o estrarne copia.

Nota all'articolo 1

– **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*

Articolo 38 *Consigli comunali e provinciali.*

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.
2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.
3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.
9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

Nota all'articolo 2

– Per l'articolo 38 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 3

– Per l'articolo 38 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vedi nota all'articolo 1.

– **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*

Articolo 141 *Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali.*

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
 - a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
 - 2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
 - 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
 - 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
 - c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
- c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
- 2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano

provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.

Nota all'articolo 4

– **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*

Articolo 45 *Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.*

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Nota all'articolo 5

- Per l'articolo 45 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, vedi nota all'articolo 4.

Nota all'articolo 6

– **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*

Articolo 40 *Convocazione della prima seduta del consiglio.*

1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.

5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

Articolo 41 *Adempimenti della prima seduta.*

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69.

2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli artt. 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20/03/1967, n. 223.

Nota all'articolo 7

– **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*

Articolo 84 *Rimborso delle spese di viaggio.* (articolo così sostituito dal comma 27 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Nota all'articolo 10

– **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*

Articolo 79 *Permessi e licenze.*

...omissis...

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.

Nota all'articolo 11

– **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*

Articolo 44 *Garanzia delle minoranze e controllo consiliare.*

1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

Nota all'articolo 12

– **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*

Articolo 42, comma 2, lettera m) *Attribuzioni dei consigli.*

...omissis...

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

...omissis...

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

...omissis...

Articolo 50, commi 8 e 9 *Competenze del sindaco e del presidente della provincia.*

...omissis...

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

...omissis...

Nota all'articolo 13

– **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*

Articolo 39, comma 2 *Presidenza dei consigli comunali e provinciali.*

...omissis...

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Nota all'articolo 14

Codice Civile

Art. 2963. *Computo dei termini di prescrizione.*

I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

Nota all'articolo 16

– **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*

Articolo 39 *Presidenza dei consigli comunali e provinciali.*

1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

Articolo 40 *Convocazione della prima seduta del consiglio.*

1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.

5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

Articolo 73 *Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.*

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Nota all'articolo 17

– Per l'articolo 38, comma 9, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 20

– Per l'articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 24

– **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*

Articolo 97, comma 4 *Ruolo e funzioni.*

...omissis...

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

...omissis...

Nota all'articolo 44

– **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*

Articolo 134, comma 4

Esecutività delle deliberazioni.

...omissis...

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Nota all'articolo 45

– **Legge 7 agosto 1990, n. 241** (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

Articolo 21-quinquies. (articolo introdotto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa).

Revoca del provvedimento

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

1-bis. (*Il presente comma, che era stato aggiunto dal comma 4 dell'art. 12, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 poi soppresso dalla relativa legge di conversione, è stato così reintrodotta dal comma 8-duodevices dell'art. 13 dello stesso decreto-legge, aggiunto dalla relativa legge di conversione*).

Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

Nota all'articolo 46

– **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*.

Articolo 78, comma 2 *Doveri e condizione giuridica*.

...omissis...

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

...omissis...

Nota all'articolo 54

– **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*.

Articolo 49 *Pareri dei responsabili dei servizi*.

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Nota all'articolo 59

– Per l'articolo 49 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, vedi nota all'articolo 54

Nota all'articolo 61

– **D.Lgs. 18-8-2000, n. 267** *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*.

Articolo 43, comma 2 *Diritti dei consiglieri*.

...omissis...

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

...omissis...

Nota all'articolo 64

– **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*.

Articolo 134 *Esecutività delle deliberazioni.*

1. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione. Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il comitato regionale di controllo non trasmetta all'ente interessato un provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano comunque esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine il comitato regionale di controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
2. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta di controllo sospende l'esecutività delle stesse fino all'avvenuto esito del controllo.
3. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Indice analitico alfabetico

Voce	Articolo
Adunanze aperte	47
Adunanza di seconda convocazione	22
Alzata di mano. Modalità di votazione	42
Approvazione verbale seduta precedente	26
Assenza o impedimento temporaneo del sindaco	17
Astensione dal voto	24, 46
Autenticazioni delle dimissioni da consigliere	3
Bandiere e gonfalone	18
Capigruppo consiliari	10
Censura di un consigliere	28
Chiusura della discussione	39
Commissioni consiliari	12
Controllo e garanzia. Commissioni consiliari di	12
Indagine. Commissioni consiliari di	12
Commissioni consiliari permanenti	12
Commissioni consiliari temporanee	12
Comportamento del pubblico	29
Composizione e costituzione gruppi consiliari	9
Comunicazioni delle decisioni del consiglio	61
Conferenza dei capigruppo	11
Consigliere anziano. Definizione	17
Consigliere anziano. Presidenza delle sedute consiliari	17
Consigliere comunale. Prerogative, <i>status</i>	2
Consiglieri. Dimissioni	3
Consiglio comunale. Prima seduta	6
Consiglio comunale. Riunioni	14
Consultazione delle proposte	23
Convocazione d'urgenza del consiglio comunale	15
Convocazione del consiglio comunale	15
Convocazione della prima seduta del consiglio comunale	6
Copia di documenti	59,60
Costituzione e composizione gruppi consiliari	9
Decisioni del consiglio. Comunicazioni	61
Deliberazioni. Validità	24
Deposito delle proposte per la consultazione	23
Designazione, nomina e revoca rappresentanti del comune	13
Dichiarazione di voto	40
Dichiarazioni offensive o diffamatorie	26
Dimissioni dei consiglieri	3
Disciplina e ordine degli interventi	32
Discussione delle sedute. Verbale	26
Discussione. Chiusura	39
Documentazione, informazione e comunicazione per gruppi consiliari	9
Domicilio del consigliere comunale	15

Durata degli interventi	32
Durata di svolgimento di interrogazioni e interpellanze	51
Emendamenti. Presentazione	36, 37
Entrata in vigore del regolamento	67
Espulsione di un consigliere	28
Fatto personale	33
Forme di pubblicità del regolamento	67
Forza pubblica. Presenza in aula	29
Gruppi consiliari. Costituzione e composizione	9
Gruppo misto	9
Immediata eseguibilità delle deliberazioni	44
Impedimento temporaneo o assenza del sindaco	17
Indennità di funzione	21
Indennità di missione ai consiglieri comunali	7
Informazione, documentazione e comunicazione per gruppi consiliari	9
Informazioni dei consiglieri	58
Iniziativa dei consiglieri	56
Interpellanze	49, 50, 51, 55
Interpretazioni del regolamento	64
Interrogazioni	48, 50, 51, 55
Interventi dei consiglieri	27
Interventi. Durata	32
Irrevocabilità delle dimissioni da consigliere	3
Locali per gruppi consiliari	9
Maggioranza assoluta dei votanti	24
Mancanza del numero legale	21
Mancanza del numero legale. Sospensione della seduta	25
Mandato. Vincolo	2
Missioni dei consiglieri comunali	7
Modalità di rilascio di copia dei documenti	60
Modalità di svolgimento delle sedute consiliari	20
Modifica e revoca di deliberazioni	45
Mozione d'ordine	34
Mozioni	52, 53, 54
Nomina, designazione e revoca rappresentanti del comune	13
Numero legale per la validità delle sedute consiliari	21, 25
Obbligo di presenza	8
Ordine del giorno	16
Ordine delle sedute. Sanzioni	28
Ordine di trattazione dell'ordine del giorno	31
Ordine e disciplina degli interventi	32
Persone estranee all'organo consiliare	16
Posizione giuridica del consigliere	2
Posti dei consiglieri	27
Pregiudiziali e sospensive.	35

Prerogative del consigliere comunale	2
Presentazione di emendamenti	36, 37
Presentazione e svolgimento delle mozioni	53
Presidenza del consiglio comunale. Funzionamento	7
Presidenza del consiglio comunale. Prima seduta	6
Presidenza ordinaria delle sedute consiliari	17
Prima seduta del consiglio comunale	6
Proclamazione del risultato delle votazioni	44
Proposte di deliberazione	15
Pubblicità del regolamento	67
Pubblicità delle sedute consiliari	19
Questioni pregiudiziali e sospensive	35
<i>Quorum</i> funzionale	21
Radio e televisione. Riprese e registrazioni	63
Rappresentanti del comune. Nomina, designazione e revoca	13
Redazione del verbale delle sedute	26
Registrazione audiovisive	63
Regolamento. Interpretazioni	64
Revoca e modifica di deliberazioni	45
Revoca, nomina e designazione rappresentanti del comune	13
Richiamo al regolamento e all'ordine del giorno	34
Richiamo di un consigliere	28
Rilascio di copia di documenti	60
Rimborso spese viaggio ai consiglieri comunali	7
Riprese televisive	63
Risultato. Proclamazione	44
Riunioni del consiglio comunale	14
Schede di votazione annullate o contestate	43
Schede di votazione bianche	24
Schede per la votazione a scrutinio segreto	43
Scrutatori	25
Scrutinio segreto	43
Sede consiliare	18
Seduta deserta	21
Sedute aperte al pubblico	47
Sedute consiliari. Modalità di svolgimento	20
Sedute consiliari. Pubblicità	19
Sedute consiliari. Validità	21
Sedute pubbliche e segrete	20
Segretario comunale. Partecipazione alle sedute consiliari	26
Segretario della seduta	26
Servizi di documentazione, informazione e comunicazione per i gruppi	9
Sospensione della seduta per mancanza del numero legale	25
Sospensione e scioglimento dell'adunanza	30
Sospensive e pregiudiziali	35

Sottoscrizione del verbale	26
Spese per gruppi consiliari	9
Spese viaggio ai consiglieri comunali. Rimborso	7
<i>Status</i> di consigliere comunale	2
Supplenze	5
Surrogazioni	4
Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze e interrogazioni	55
Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze	50
Svolgimento e presentazioni delle mozioni	53
Televisione e radio. Riprese e registrazioni	63
Termini per la convocazione del consiglio comunale	15
Trattazione dell'ordine del giorno. Ordine	31
Urgenza. Immediata eseguibilità delle deliberazioni	44
Validità delle deliberazioni	24
Validità delle sedute consiliari	21
Verbale delle sedute	26
Verifica del numero legale	21, 25
Vicesindaco. Presidenza delle sedute consiliari	17
Vidimazione delle schede annullate o contestate	43
Vincolo di mandato	2
Visione di documenti	57
Votazione a scrutinio segreto	43
Votazione per alzata di mano	42
Votazione per parti separate	38
Votazione. Modalità	41
Votazioni delle mozioni	54